

(ALLEGATO A) STATUTO FUORITONO APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata: **"FUORITONO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, enunciabile anche con la forma abbreviata di: **"FUORITONO APS"**, da ora ed in seguito solo "Associazione".

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Piacenza (PC). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'Assemblea degli Associati e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione può aprire sedi secondarie in Italia o all'estero.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di: **"Associazione di Promozione Sociale"** e dell'acronimo **APS** nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

ART. 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

54

Int

Pole per

cu n

th

R

16

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione può altresì esercitare anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative, come ad esempio:

a) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;

b) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;

c) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la diffusione dell'arte, dello sport e della cultura italiana e straniera in tutte le sue espressioni, anche tramite il turismo sociale;

d) promuovere e sostenere attività artistiche, culturali, sociali, ricreative, sportive, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possano contribuire all'arricchimento della persona umana;

e) perseguire finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili;

f) promuovere la cultura in generale ed in particolare quella musicale attraverso la realizzazione di: corsi, sale prova, concerti, masterclass, laboratori, spettacoli itineranti, festival, mostre, workshop, convegni, seminari ed ogni altra manifestazione possibile;

g) creare e gestire (anche come direzione artistica) eventi quali: sale prova, concerti, masterclass, laboratori (anche teatrali e del cinema), spettacoli itineranti, festival, musical, mostre, workshop, convegni, seminari, centri estivi ed ogni altra manifestazioni musicale e artistico culturale possibile;

h) creare e gestire: gruppi musicali, band, gruppi strumentali, orchestre, ensemble, cori (corali), gruppi teatrali, gruppi di recitazione, gruppi di ballo (di vario genere), scuole di ballo/danza, scuole di musical, corsi di: musica, canto, recitazione, teatro, danza, disegno, pittura, arti sceniche (e sartoria teatrale), produzione audio/video, regia (cinematografica/teatrale) ed ogni altro vario ed eventuale progetto in ambito culturale, musicale ed artistico possibile;

i) organizzare e gestire ogni tipologia di attività ricreativa di carattere educativo, pedagogico, aggregativo e di promozione sociale, propedeutiche e/o collegate, rispettando tutti i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni;

l) gestire, sempre come attività accessoria e così come previsto dall'art. 85 comma 4 del **Codice del Terzo Settore** (CTS), uno spaccio interno alle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale condotto direttamente ad uso esclusivo dei propri Associati, (ed eventualmente ad uso degli Associati e/o Tesserati all'Ente di appartenenza/affiliazione), per la somministrazione di alimenti e bevande, quale punto ricreativo di incontro e riferimento per l'ideazione ed organizzazione delle varie iniziative ed attività previste nel presente Statuto;
m) gestire in concessione e/o in locazione qualsiasi tipo di impianto/immobile, (anche ad uso foresteria), per lo sviluppo dell'ospitalità nella forma dell'alloggio sociale, così come previsto dal comma 1 lettera m) del presente articolo;

n) aggregare persone ed Enti che, su base volontaria, condividano i principi e le finalità dell'Associazione.

3. Sempre ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, viene demandata all'Assemblea degli Associati la concreta individuazione di tutte le restanti attività diverse da quelle di interesse generale, (non in elenco al comma 2 del presente articolo), ed esercitabili sempre nel rispetto dei citati limiti e criteri.

4. L'Associazione può sottoscrivere accordi e/o convenzioni con altre associazioni, enti (pubblici e privati) e/o terzi in genere, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

6. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

St

Aut

Podestà

ad m

Al

St

St

ART. 3

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per la realizzazione delle attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione.
7. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

ART. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - c) esaminare i libri sociali;
 - d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - e) frequentare i locali dell'Associazione;
 - f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - g) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni validamente adottati e ratificati dagli organi associativi, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli Associati.

ART. 5

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Il volontario svolge la propria attività in favore dell'Associazione, della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito anche attraverso l'Associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.
5. Il rimborso previsto al Volontario non potrà comunque eccedere da quanto disposto dal **Codice del Terzo Settore** (CTS).
6. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di Associato si perde:
 - a) per morte, recesso o esclusione;
 - b) se si contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto,

- ENTRATE
di Piazza
di Piazza
- c) se si contravviene al rispetto delle deliberazioni degli organi associativi;
 - d) se si contravviene al rispetto degli eventuali regolamenti interni validamente adottati e ratificati dagli organi associativi;
 - e) se si arrecano danni materiali e morali di rilevante gravità per l'immagine ed integrità dell'Associazione e non solo;
 - f) se si arrecano danni materiali e morali di rilevante gravità per l'immagine ed integrità degli altri Associati e non solo.

L'Associato può essere escluso previa delibera dell'Assemblea degli Associati, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'Associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 (tre) mesi prima.

3. Le somme versate dall'Associato a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

4. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati.

2. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di 3 (tre) Associati.

3. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea degli Associati è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli Associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

6. L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli Associati;

- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
f) delibera lo scioglimento;
g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, con la presenza di 2/3 (due terzi) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria delibera inoltre sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, e sullo scioglimento e liquidazione della stessa Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

10. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea degli Associati si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Alla verifica di tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contestualmente il Presidente assieme al Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione congiunta del verbale sul relativo libro.

ART.9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con giusta motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), compreso il Presidente e il Vicepresidente.

3. L'Assemblea degli Associati nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 5 (cinque) anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quinto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- la formulazione dei programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- la deliberazione sull'ammissione degli Associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli stessi (Associati);
- la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Alla verifica di tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano contestualmente il Presidente assieme al Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione congiunta del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea degli Associati, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Presidente, se necessario, può estendere la partecipazione al Consiglio Direttivo solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, anche ad altri Associati e/o esperti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici.

7. Ogniqualevolta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Vicepresidente, a sua volta nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che lo sostituisce in ogni sua attribuzione.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

3. L'Organo di controllo resta in carica per 3 (tre) anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

4. L'Organo di controllo nello specifico:

a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

b) vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

e) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di controllo, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 - n. 117, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

LE ENTRATE
ciò di Piacenza
ale di Piacenza

ART. 12

PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea degli Associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

BILANCIO SOCIALE

Ove ritenuto opportuno, e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 - n. 117, l'Associazione redige e deposita presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea degli Associati, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli Associati (tenuto a cura del Consiglio Direttivo);
- b) Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (tenuto a cura del Consiglio Direttivo);
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo (tenuto a cura dello stesso organo);
- e) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo (tenuto a cura dello stesso organo).

2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16

PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione, se necessario e per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti contrattuali e di gestione tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge italiana e da appositi regolamenti interni validamente adottati e ratificati dagli organi associativi.

ART. 17

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soggetti (Associati e/o Altri) che prestano la propria attività di volontariato nei confronti ed in favore dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18

SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 - n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge italiana, ad altre associazioni e/o Enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dalle deliberazioni degli organi associativi e dagli eventuali regolamenti interni validamente adottati e ratificati, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017 - n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Piacenza (PC), lì 21/02/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme degli Associati Fondatori:

1 (LAURENTI DANIELE)

2 (DI MARTINO MARIANO)

3 (ZUCCHINI STEVEN)

4 (GARIBOLDI PAOLO)

5 (RIZZO ANDREA)

6 (ZOPPI MARTINA)

7 (TAGLIAFERRI JORDI)

SK

Ant

et m Paolo G

SK

SK

SK